

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

**Estratto provvedimento dirigenziale 13 giugno 2017, n. 86**

**Procedura di VIA. Ecorecuperi Salento.**

----- omissis -----

### ESPRIME

**giudizio favorevole** di compatibilità ambientale per l'insediamento e l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti sul lotto n. 3 della Zona P.I.P. di San Pietro Vernotico" di proprietà della società Ecorecuperi srl con sede legale in San Pietro Vernotico alla via c.da Cornacchia Z.I., a condizione che vengano osservate le prescrizioni e le condizioni elencate di seguito.

Il Gestore dell'impianto, nonché legale rappresentante della ditta Ecorecuperi srl, è il sig. Roma Antonio, così come identificato in premessa.

Con il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale:

1. la ditta viene iscritta, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06, nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, nella classe seconda ai sensi del D.M. 350/98,
2. viene rilasciata l'autorizzazione allo scarico su suolo delle acque meteoriche ai sensi del R.R. 26/2013;
3. viene rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivante dalle attività di recupero rifiuti inerti, ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto.

L'adozione del presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisizione di tutti i titoli abilitativi di natura edilizia necessari alla realizzazione del progetto, così come disposto dall'art. 14 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

Ai sensi del comma 4, art. 14, L.R. n. 11/2001 e s.m.i., la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti oggetto della presente procedura di VIA deve essere concluso entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento. Qualora il progetto non dovesse essere realizzato entro i termini stabiliti la procedura di valutazione deve essere reiterata.

La validità delle autorizzazioni ambientali coordinate con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sono stabilite nei relativi articoli del decreto richiamato: pertanto l'iscrizione nel registro deve essere rinnovata ogni cinque anni, ai sensi dell'art. 216, mentre l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere rinnovata ogni quindici anni, ai sensi dell'art. 269.

Ai fini del rinnovo dei titoli abilitativi ambientali, il titolare, almeno un anno prima delle relative scadenze, dovrà inviare alla Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP del Comune di San Pietro Vernotico, apposita istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del DPR n. 59/2013. L'esercizio dell'attività potrà provvisoriamente continuare sulla base della presente autorizzazione, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, a condizione che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata.

Il presente provvedimento di autorizzazione viene rilasciato alle seguenti condizioni e prescrizioni:

#### RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

1. l'impianto di recupero di rifiuti inerti e gli impianti annessi, relativi al sistema di gestione delle acque meteoriche e alle altre opere nell'area di pertinenza, devono essere realizzati conformemente al progetto presentato con la documentazione a corredo dell'istanza e con le integrazioni successive e approvato con il presente provvedimento; qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato deve essere valutata dall'Autorità competente;
2. per la fase di cantiere e per la fase di installazione degli impianti la ditta dovrà assicurare la minimizzazione degli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'opera, dovranno essere adottate tutte

- le precauzioni necessarie per assicurare la tutela dall'inquinamento e dovrà minimizzare la formazione e dispersione di polveri e inquinanti atmosferici;
3. per la fase di cantiere dovranno essere rispettate tutte le condizioni imposte dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  4. la ditta dovrà trasmettere al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, al Comune di San Pietro Vernotico e al dip.to di Brindisi di ARPA Puglia la comunicazione di inizio dei lavori;
  5. la ditta, entro trenta giorni dal completamento dei lavori, e comunque prima dell'inizio delle attività di gestione dei rifiuti, dovrà produrre Certificato di regolare esecuzione delle opere previste dal progetto, nonché certificato di collaudo degli impianti tecnologici previsti dallo stesso progetto;
  6. sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto, il proponente deve dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali, ai sensi del capo II, titolo terzo del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e deve compiutamente formarli e informarli circa il loro corretto utilizzo, in ottemperanza agli obblighi dell'art. 77 dello stesso decreto;
  7. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo, in conformità con quanto indicato dal proponente nelle relazioni tecniche. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., parte quarta, titolo V "*Bonifica di siti contaminati*", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato, l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dalla presenza dell'impianto di recupero, per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
  8. è fatto obbligo al proponente di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base ai quali è stato rilasciato il presente provvedimento;
  9. tutte le comunicazioni inerenti gli obblighi del presente provvedimento devono essere firmate digitalmente e trasmesse agli Enti tramite posta elettronica certificata;

#### PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE

----- omissis -----

#### PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI

10. con il presente provvedimento la ditta è iscritta nel Registro delle imprese che esercitano l'attività di recupero dei rifiuti, nella seconda classe di attività, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per un quantitativo di rifiuti da avviare a messa in riserva R13 e recupero R5, non superiore a 90.000 tonnellate annue, con i seguenti limiti quantitativi;

Tipologia	Descrizione	Operazioni di recupero	Quantitativi massimi di progetto (tonnellate/annue)	Capacità di stoccaggio istantanea (tonnellate)	Capacità di stoccaggio istantanea (mc)
7.1	<p>Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici</p> <p>[101311] [170102][ 170103][ 170107][][ 170802][ 170904][ 200301]</p>	R5 - R13	67.000	111	80

7.2	Tipologia: Rifiuti di rocce da cave autorizzate [010399] [010408] [010410][ 010413]	R5 - R13	5500	76	45
7.6	Tipologia: Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. [170302] [200301]	R5 - R13	54.500	76	45
7.11	Tipologia: pietrisco tolto d'opera. [170508]	R5 - R13	12.000	90	45
7.30	Tipologia: Sabbie e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili [170506] [200303]	R13	8.000 solo R13	67,50	45
7.31bis	Tipologia: Terre e rocce da scavo [170504]	R5 - R13	47.740	221	130
<b>TOT</b>			<b>90.000 t/a</b>		

----- omissis -----

### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

----- omissis -----

### **PRESCRIZIONI GESTIONALI ED OPERATIVE**

11. deve essere effettuato, con cadenza biennale, il monitoraggio dei livelli di emissione sonora, per la verifica del rispetto dei limiti, con gli impianti funzionanti a massimo regime, trasmettendo le risultanze a questo Servizio, ad ARPA Puglia e al Comune di San Pietro Vernotico;
12. la ditta deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, un registro delle attività, da sottoporre a preventiva vidimazione del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia. Su tale registro devono essere riportate le seguenti annotazioni:
  - a) data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui supporti antivibranti, gli ugelli e la rete di nebulizzazione e sui componenti dell'impianto di gestione delle acque meteoriche, con indicazione delle eventuali sostituzioni;
  - b) data e risultati degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera e delle emissioni acustiche;
  - c) dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione degli operatori;
13. il proponente deve adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nella gestione delle acque, nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento, al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose sul suolo;
14. il proponente deve garantire la sicurezza della viabilità di accesso all'impianto, in particolare deve impedire che si creino situazioni critiche di traffico di mezzi pesanti fuori dallo stabilimento e deve garantire il lavaggio di ogni mezzo in uscita dall'impianto, nell'area dedicata, al fine di impedire che si depongano polveri sulla viabilità esterna. Il Comune è tenuto a verificare l'adempimento a tali prescrizioni.

Il presente parere non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente VIA sono demandati ad ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi.

I dati relativi al presente provvedimento verranno inseriti in via telematica nel catasto dei rifiuti gestito dall'ISPRA, con le modalità comunicate dallo stesso istituto con nota del 2.4.2013.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato ai seguenti soggetti:

1. ditta Ecorecuperi srl
2. SUAP SAN PIETRO VERNOTICO
3. REGIONE PUGLIA: SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE
4. ARPA PUGLIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI
5. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
6. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Le dichiarazioni rese dal Gestore e dal tecnico di fiducia incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni necessarie al suo rilascio.

Il proponente ha l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano locale a diffusione regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE  
Dott. Pasquale EPIFANI